

Corte di Cassazione, Sesta Sez. penale, n. 10953 del 7.3.2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. TV chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze riformava, quanto alla pena, la sentenza che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. per aver sottratto il figlio minore al padre, conducendolo in Ucraina.

La Corte di appello aveva ritenuto la responsabilità dell'imputata, essendo stato accertato che la predetta, nonostante l'opposizione del padre del minore, si era trasferita in Ucraina con quest'ultimo, impedendo così all'altro genitore di esercitare la responsabilità genitoriale.

Nel ricorso si contesta la violazione dell'art. 552 cod. proc. pen. per la mancata correlazione della sentenza e il capo di imputazione, avendo entrambi i giudici di merito qualificato il fatto nel più grave reato di cui l'art. 574-bis cod. pen., così anche violando l'art. 6 della Convenzione EDU., non essendo stata l'imputata avvisata della riqualificazione giuridica del fatto; la erronea applicazione dell'art. 317-bis, secondo comma cod. pen., in quanto la potestà genitoriale spettava alla sola imputata e il padre aveva firmato il consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto della imputata.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Non ha pregio giuridico il primo motivo, in quanto il fatto ritenuto in sentenza era stato compiutamente contestato all'imputata nei medesimi termini, avendolo soltanto, già in primo grado, i giudici di merito diversamente qualificato (nella specie, nel paradigma della fattispecie di cui all'art. 574-bis cod. pen.). Ben poteva pertanto la ricorrente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135).

2.2. Quanto al secondo motivo, va ribadito che la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod. civ. (Sez. 1, n. 10265 del 10/05/2011, Rv. 61803; Sez. 1 civ., n. 8362 del 03/04/2007, Rv. 595912): l'art. 4, comma 2 della suddetta legge, ha il significato di estendere – all'evidente fine di assicurare alla filiazione naturale orme di tutela identiche alla filiazione legittima – i nuovi principi e criteri sulla potestà genitoriale e sull'affidamento anche ai figli di genitori non coniugati. La disposizione del codice sull'esercizio della potestà nella filiazione naturale assume, per effetto della L. n. 54 del 2006, un nuovo volto, perché si arricchisce dei contenuti oggetto di quella legge.

Pertanto, la cessazione della convivenza tra i genitori naturali non conduce più alla cessazione dell'esercizio della potestà, perché la potestà genitoriale è ora esercitata da entrambi i genitori, salva la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singolarmente decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.

Irrilevante è infine la circostanza che il padre avesse acconsentito al rilascio del passaporto al figlio minore, in quanto la stessa non legittimava l'imputata al compimento della condotta delittuosa di sottrazione.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/01/2017